

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **27**

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA BAR BICIGRILL BERSAGLIO IN CONDINO.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA
SARTORI ERMANNO

Assenti i Signori: //.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA BAR BICIGRILL BERSAGLIO IN CONDINO.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, data l'assoluta impraticabilità di una soluzione comportante la gestione diretta della struttura in località Bersaglio deputata a bicigrill, realizzata dalla Provincia e divenuta poi di proprietà del Comune ed individuata come soluzione migliore quella dell'affitto dell'azienda ad un soggetto esterno da selezionare attraverso una procedura aperta ispirata ai principi di trasparenza, concorrenzialità ed economicità quale l'asta pubblica di cui all'art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23, con deliberazione n. 25 del 22.05.2013 questa Giunta approvò l'avviso d'asta per l'affitto dell'azienda di proprietà comunale Bar Bicigrill Bersaglio in Condino (p.ed. 1088 C.C. Condino) e dispose di dar corso alla conseguente procedura di gara.

Atteso che, a seguito della pubblicazione dell'avviso d'asta prot. n. 3674 del 23.05.2013, attraverso il quale vennero disciplinate le modalità della gara, l'impresa Hosteria dei Castellani di Salvini Fabio, con sede a Castel Condino in via Giovanni Prati n. 6, risultò aggiudicataria, quale miglior offerente, del contratto d'affitto dell'azienda Bar Bicigrill Bersaglio.

Rilevato che in data 18.06.2013 fu stipulato tra Comune di Condino e Hosteria dei Castellani il contratto rep. n. 405 di concessione in affitto dell'azienda di proprietà comunale Bar Bicigrill Bersaglio in Condino per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di tipologia A 2) e B 1) ex art. 2, comma 1 della L.P. 14.07.2000, n. 9, per la durata di anni due a decorrere dal 01.07.2013, rinnovabile per ulteriori tre anni salvo disdetta comunicata dall'una delle parti all'altra almeno sei mesi prima della scadenza (art. 3 del contratto).

Constatato che con raccomandata del 19.12.2014, ricevuta il 29.12.2014 e registrata a protocollo con il n. 7854, il signor Salvini Fabio, titolare dell'impresa Hosteria dei Castellani, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 del richiamato contratto rep. n. 405/2013, ha comunicato la disdetta ivi prevista, sicché il rapporto negoziale cesserà con il 30.06.2015.

Atteso che, ribadita l'assoluta impraticabilità di una soluzione comportante la gestione diretta della struttura e ritenuto che l'opzione migliore sia ancora quella dell'affitto d'azienda ad un soggetto esterno, si rende necessario indire una procedura di gara per individuare il nuovo contraente.

Rilevato che nel caso di specie si è in presenza di una procedura destinata a perfezionarsi con la stipulazione di un contratto attivo, ossia di un contratto che comporta un'entrata e non una spesa per l'Amministrazione comunale, con la conseguenza che non trova immediata applicazione la disciplina del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m., ma quella generale sui contratti pubblici dettata, nell'ambito dell'ordinamento provinciale, dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., rimanendo comunque la necessità di espletare procedure competitive di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

Valutato a tal proposito di procedere mediante confronto concorrenziale nella forma dell'asta pubblica (procedura aperta), sia perché, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.P. 23/1990, tale sistema costituisce quello ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per l'ente, sia in quanto esso consente la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, in piena trasparenza e parità di condizioni, nella garanzia della più vasta possibilità di scelta per l'Amministrazione, al fine di individuare l'offerta migliore.

Ritenuto di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello della miglior offerta economica/prezzo più alto, dato dal maggior rialzo percentuale rispetto al canone annuo a base di gara, da fissare in Euro 5.200,00 al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, in quanto trattasi di criterio che consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, tanto più che non sussistono per l'Amministrazione elementi del contratto che richiedono l'apprezzamento di un processo ideativo che consenta di valutare l'apporto qualitativo del concorrente.

Ritenuto di stabilire che, ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti debbano essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 136/2006 e dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Ritenuto inoltre di fissare ancora una volta la durata del contratto in anni due rinnovabile per ulteriori tre anni qualora nessuna delle parti comunichi disdetta all'altra almeno sei mesi prima della scadenza, volendo privilegiare, attraverso la previsione di una durata del rapporto negoziale non certo trascurabile, le ipotesi di investimento che il privato gestore volesse effettuare.

Ritenuto altresì debba essere salvaguardato l'interesse dell'Amministrazione comunale ad un eventuale impiego privilegiato, seppur temporaneo e salvo preavviso, del verde di pertinenza della struttura per interessi pubblici collettivi rappresentati dalla necessità di organizzare manifestazioni a carattere ricreativo o a tema sportivo.

Esaminato il bando di gara relativo al confronto concorrenziale nella forma dell'asta pubblica per l'affitto dell'azienda Bar Bicigrill Bersaglio in Condino con i relativi allegati, dove risulta integralmente recepito quanto sopra evidenziato, vengono disciplinate le modalità della gara e definite compiutamente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto contrattuale tra il Comune e l'operatore economico che si aggiudicherà il confronto, valutatolo completo ed esaustivo, rispondente alle finalità dell'Amministrazione e tale da assicurare una corretta gestione della struttura bicigrill.

Ritenuto pertanto di procedere alla relativa approvazione e all'indizione del confronto concorrenziale nella forma dell'asta pubblica.

Considerato che tale sistema di scelta del contraente non impone particolari forme di pubblicità legale e ritenuta adeguata e più che congrua la pubblicazione del bando di gara all'albo telematico e sul sito internet del Comune, tenendo conto che l'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. prescrive che l'espletamento della gara non possa aver luogo prima di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, data l'urgenza di pubblicare senza alcun indugio il bando, in modo da addivenire alla stipulazione del contratto nei tempi più rapidi possibili, stante l'approssimarsi della scadenza del rapporto con l'attuale gestore.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Preso atto che, non inducendo la presente deliberazione alcun impegno di spesa, non è richiesta l'attestazione di copertura finanziaria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ed appurata, ai sensi dell'art. 28, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Viso il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di indire il confronto concorrenziale nella forma dell'asta pubblica, ai sensi degli artt. 19 e 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., per l'affitto dell'azienda Bar Bicigrill Bersaglio in Condino quale esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di tipologia A 2) [pasti veloci (piatti freddi, piatti riscaldati acquistati preconfezionati e precotti)] e B 1) [bevande alcoliche ed analcoliche, latte, dolci, pasticceria, gelateria, prodotti di

gastronomia (sandwiches, pizette, tramezzini, panini, salatini e similari)] ex art. 2, comma 1 della L.P. 14.07.2000, n. 9.

2. Di individuare l'aggiudicatario mediante il criterio del maggior rialzo percentuale rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a Euro 5.200,00 al netto dell'I.V.A. nella misura di legge (criterio del prezzo più alto).
3. Di approvare il bando di gara, unitamente ai relativi allegati, nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e dove vengono disciplinate le modalità della gara e definite le clausole destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra il Comune e l'operatore economico che si aggiudicherà il confronto concorrenziale.
4. Di disporre che il confronto concorrenziale si svolga secondo le prescrizioni del presente atto deliberativo e del bando di gara.
5. Di incaricare quale responsabile del procedimento il Segretario comunale.
6. Di stabilire che il contratto venga stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m..
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano e per le ragioni di cui alla premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 29.04.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 29.04.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo